

**Caso n. 6 del 18.11.2021**

**Gruppo: ANCONA**

**Componenti del gruppo: ANCONA, BIANCHESSEI, BIANCHI**

**Discussione in aula: sì**

---

A fronte della testimonianza fornita dal figlio della donna, la condotta di questa sembra integrare la fattispecie ex art. 59 co. 4, 1° parte, in particolare la circostanza di legittima difesa putativa. Questo istituto identifica l'ipotesi in cui lo stato di pericolo attuale di un'offesa ingiusta ex art. 52, co. 1 c.p. venga supposto dall'agente sulla base di un errore non determinato da colpa, riguardante l'apprezzamento dei fatti e scusabile, in quanto determinato da elementi oggettivi idonei a far sorgere nel soggetto la ragionevole persuasione di trovarsi in una situazione di pericolo imminente. Inoltre, ai fini dell'applicabilità dell'esimente putativa, dovranno essere considerate non solo le modalità del singolo episodio, ma anche tutti gli elementi oggettivi e fattuali che, pur antecedenti all'azione, possano aver concretamente inciso sull'insorgenza dell'erroneo convincimento. Ci sembra ora necessario analizzare, alla luce di quanto detto, i singoli elementi costitutivi della circostanza di legittima difesa; sotto il profilo dell'attualità appare evidente che la donna avesse motivo di ritenere il pericolo non ancora cessato, e questo non solo per via delle numerose violenze di cui era già stata oggetto, ma anche in quanto ai suoi occhi il marito sarebbe potuto rientrare nella stanza e aggredirla nuovamente dopo essersi armato in cucina. In merito alla necessità della difesa, da una parte la donna aveva già in passato provato a rivolgersi alle forze dell'ordine senza mai avere successo, e dall'altra, analizzando il caso di specie, ci sentiamo di sottolineare come lei non avesse modo di ritenere di trovarsi in presenza di un cosiddetto *commodus discessus*, poiché pareva ragionevole temere un'ulteriore reazione violenta del marito a fronte di un suo eventuale tentativo di fuga. Sul fronte della proporzionalità tra offesa e difesa, ipotizziamo due diversi scenari; il primo vede la donna temere che fosse nelle intenzioni del marito ucciderla dopo essersi armato in cucina, e il secondo la vede unicamente prefigurarsi la volontà del marito di protrarre l'offesa, ma senza un preciso intento di commettere omicidio. In entrambi i casi l'azione della donna appare proporzionata all'offesa da lei ritenuta imminente, in quanto nel primo caso l'utilizzo di un'arma potenzialmente idonea a uccidere appare adeguato alla difesa del proprio diritto alla vita, e nel secondo caso perché, analizzando la dinamica dell'episodio, appare evidente come la donna non fosse animata dalla volontà di uccidere ma solo da quella di porre un freno alle violenze del marito, ciò testimoniato anche dal fatto che una volta inferto il colpo, e reso l'uomo non più in condizione di nuocerle, questa non si sia accanita sul corpo inerte. Concludendo, anche qualora in giudizio non si ritenesse soddisfatto il requisito della proporzionalità, l'eventuale eccesso della donna nella difesa sarebbe da qualificare come colposo (art. 55 c.p.), non potendo lei in quel momento, essere a conoscenza della situazione concreta e dei mezzi idonei a far fronte al pericolo da lei ritenuto imminente.